



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 - e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuiti “*le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e, in particolare, l'art. 5, co. 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto “*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO, in particolare, l'art. 3 della citata legge n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali l'autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e, in particolare, gli artt. 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, recante “*Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal d.P.R. n. 19/2016;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli artt. 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO l'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente “*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*”, e, in particolare, il co. 1, lett. d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al co. 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante “*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, l'art. 4 recante “*Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale*”;

VISTE le linee guida dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, adottate con delibera del 26 settembre 2023, n. 231, relative alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g), del d.P.C.M. 4 agosto 2023, ai fini dell'accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 gennaio 2026, n. 47, di accreditamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Accademia di belle arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 gennaio 2026, n. 137, concernente la riserva dei posti per i soggetti di cui al co. 2, secondo periodo, dell'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'a.a. 2025/2026;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 gennaio 2026, n. 138, concernente l'autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2025/2026;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, con decreto presidenziale del 4 febbraio 2026, n. 6, in ordine ai requisiti di cui all'art.4, co. 4, lett. da c) a g), del d.P.C.M. 4 agosto 2023, con riguardo all'Accademia di belle arti "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo per la classe di concorso A001, Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado;

RITENUTO necessario accreditare l'Accademia di belle arti "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo anche per la predetta classe di concorso;

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale)

1. È accreditato il percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sottoelencato.

Accademia di belle arti l.r. "Lorenzo da Viterbo" di Viterbo

CLC	DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO
A001-FI	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

2. Con l'accREDITamento iniziale dei percorsi di 60 CFU/CFA di cui all' allegato 1 del d.P.C.M. del 4 agosto 2023, si intendono accreditati anche gli altri e corrispondenti percorsi previsti dal d.P.C.M. del 4 agosto 2023 dai relativi allegati, ove proposti dall'Università.

3. Con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati i posti disponibili allo svolgimento del percorso in parola, così come stabilito dall'art. 6, co. 4, del d.P.C.M. 4 agosto 2023 in premessa citato.

Art. 2

(Conseguimento di ulteriori abilitazioni e percorsi di completamento)

1. Relativamente al percorso accreditato con il presente decreto è comunque autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione di cui all' art. 13 del d.P.C.M. 4 agosto 2023 - secondo le modalità di erogazione di cui all'art. 2-ter, co. 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – nonché l'avvio dei percorsi di completamento di cui agli allegati 2, 4 e 5 dello stesso d.P.C.M.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini